Disegno di Legge di Bilancio 2019 – Estromissione per gli imprenditori individuali

12 Dicembre 2018
Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata dei beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018, per le esclusioni dal patrimonio dell'impresa effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, con pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, in misura pari all'8%.

Questo il contenuto di un emendamento approvato nel corso dell'*iter* alla Camera del Disegno di Legge di Bilancio 2019, e confluito nel **testo ora all'esame del Senato** in seconda lettura (atto n.981/S – art.1, co.39).

Come noto, la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto la facoltà di estromissione dei beni d'impresa, che consiste nell'esclusione dei beni immobili (strumentali e non) dal patrimonio dell'impresa a favore sia delle società (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa), sia degli imprenditori individuali[1].

Il Disegno di Legge di Bilancio 2019 interviene nuovamente su tale disciplina[2] e **reintroduce** la **facoltà** di **estromissione agevolata** per i **soli imprenditori individuali**, e in relazione ai beni **immobili strumentali**[3] **posseduti al 31 ottobre 2018**.

L'**esclusione** dal patrimonio dell'impresa deve essere effettuata **dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019**, mediante il **pagamento** di un'**imposta sostitutiva** di **IRPEF** ed **IRAP**, con aliquota dell'**8%**, da versare in **due rate** con scadenza, rispettivamente, entro il **30 novembre 2019** e il **16 giugno 2020**.

L'imposta viene calcolata sulla differenza tra il valore normale degli immobili strumentali ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

L'estromissione ha **effetto** dal **periodo d'imposta 2019** e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relativa all'assegnazione agevolata a suo tempo disposta dalla Legge di Stabilità 2016.

---

[1] Per gli imprenditori individuali, *cfr*. l'art.1, co.121, della legge 208/2015 – Stabilità

2016. *Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" – ID n.23273 del 13 gennaio 2016*.

[2] L'estromissione era stata riammessa anche per il periodo d'imposta 2017, dall'art.1, co.566, della legge 232/2016. *Cfr. ANCE "In Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: Focus fiscale" – ID n.26850 del 22 dicembre 2016*.

[3] Ai sensi dell'art.43, co.2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.

34561-testo ora all'esame del Senato.pdfApri